

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1972

Modificazione dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sull'ordinamento giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, stabilisce che presso le preture « le funzioni del pubblico ministero in udienza, nei casi previsti dalla legge, sono esercitate da uditori, da vice pretori anche onorari, da funzionari di pubblica sicurezza, ed in loro mancanza od impedimento, dal sindaco del comune, il quale può delegare un assessore o consigliere comunale ovvero il segretario o un vice segretario comunale ».

Il terzo comma stabilisce che, « se non si può provvedere nel predetto modo, è chiamato a rappresentare il pubblico ministero nell'udienza un avvocato, un procuratore o un notaio residente nel mandamento ».

Avviene talvolta che il pretore, non disponendo, per l'udienza penale, d'alcuna delle persone indicate nell'articolo in esame, chiami a rappresentare il pubblico ministero un praticante procuratore ammesso — a norma

dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore — ad esercitare il patrocinio davanti alle preture. Il risultato è che, non rientrando i praticanti procuratori in alcuna delle categorie elencate tassativamente nel citato articolo 72, il giudizio è assolutamente nullo per violazione dell'articolo 185, n. 2, del codice di procedura penale.

Poichè i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali ed i segretari comunali non sono, nella generalità dei casi, più idonei dei praticanti procuratori ad esercitare le funzioni del pubblico ministero nei giudizi pretorili, col presente disegno di legge i praticanti procuratori che si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 8 della legge sulle professioni d'avvocato e di procuratore vengono compresi tra coloro che possono esser chiamati ad esercitare le funzioni suddette.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario è sostituito dal seguente:

« Se non si può provvedere nel predetto modo, è chiamato a rappresentare il pubblico ministero nell'udienza un avvocato o un procuratore o un notaio residente nel mandamento oppure un praticante procuratore ammesso ad esercitare il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ».